



Bruxelles, 1.3.2022
COM(2022) 70 final

2022/0050 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato congiunto UE-PTC¹ sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione di una decisione che modifica le appendici della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito².

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione

La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("l'accordo") mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. Essa estende il regime di transito doganale dell'Unione³ alle parti contraenti della convenzione diverse dall'Unione europea e stabilisce gli obblighi che incombono agli operatori commerciali e alle autorità doganali per le merci trasportate nel quadro di tale regime da una parte contraente a un'altra. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1988.

L'Unione europea è parte dell'accordo⁴. Le altre parti contraenti sono la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Serbia, la Confederazione svizzera, il Regno Unito e la Repubblica di Turchia. I paesi in questione sono indicati nella convenzione come paesi di transito comune.

2.2. Il comitato congiunto

Il compito del comitato congiunto è gestire la convenzione e garantirne la corretta applicazione. Il comitato, mediante decisione, adotta modifiche alle appendici della convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo⁵ dalle parti contraenti, come stabilito dall'articolo 14, paragrafo 2, della convenzione.

2.3. L'atto previsto del comitato congiunto

All'inizio del 2022 il comitato congiunto dovrà adottare, mediante procedura scritta, una decisione relativa alla modifica delle appendici I, III bis e IV della convenzione ("l'atto previsto").

Scopo dell'atto previsto è integrare nella convenzione le modifiche apportate all'atto delegato e all'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione ("CDU")⁶ relative al regime di transito e alla posizione doganale di merci unionali. Si tratta, in particolare, dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione⁷ ("l'atto delegato") e dell'allegato B

¹ Paesi di transito comune.

² GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

³ Articoli 226 e 227 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁴ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

⁵ Nessuna delle parti contraenti solleva obiezioni.

⁶ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁷ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁸ ("atto di esecuzione"), che stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito.

Le modifiche, adottate rispettivamente nel dicembre 2020⁹ e nel febbraio 2021¹⁰, erano necessarie per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis della convenzione, che riprende l'allegato B dell'atto delegato e l'allegato B dell'atto di esecuzione.

A seguito delle modifiche apportate alla struttura dell'appendice III bis della convenzione, nell'appendice I è necessario rettificare i riferimenti alle sezioni dell'appendice III bis.

È inoltre necessario rivedere l'appendice IV della convenzione, che stabilisce le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti, al fine di allinearle alle rispettive norme modernizzate dell'Unione modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione¹¹. Esse introducono una serie di miglioramenti e l'uso di un modulo standard per la comunicazione della richiesta di recupero. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea.

L'atto previsto diventerà vincolante per le parti in conformità all'articolo 2 dell'atto stesso, il quale stabilisce che una decisione entri in vigore il giorno dell'adozione.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione proposta consiste nel modificare le appendici I, III bis e IV della convenzione al fine di allinearle con:

- il diritto doganale dell'Unione che disciplina il regime di transito unionale e, in particolare, l'allegato B modificato dell'atto delegato e dell'atto di esecuzione, che stabilisce i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito;
- le norme modernizzate dell'Unione relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

La posizione proposta è coerente con la politica commerciale comune.

Le modifiche proposte alla convenzione produrranno vantaggi tangibili sia per gli operatori commerciali che per le amministrazioni doganali, allineando la convenzione alla vigente

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558](#)).

⁹ Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione, del 27 ottobre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 per quanto riguarda la comunicazione delle richieste di assistenza e il seguito dato a tali richieste ([GU L 279 del 28.10.2017, pag. 38](#)).

legislazione dell'Unione e creando quindi condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata delle disposizioni relative al regime di transito unionale e al regime comune di transito.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato congiunto è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione relativa ad un regime comune di transito. L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto UE-PTC può adottare mediante decisione le modifiche alle appendici della convenzione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, e dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui si assume una posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La finalità principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'obiettivo di garantire procedure efficienti di attraversamento delle frontiere. Esso riguarda pertanto la politica commerciale comune.

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve pertanto essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato congiunto è inteso a modificare la convenzione e le relative appendici, è opportuno che esso venga pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* successivamente alla sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito con riguardo alle modifiche di tale convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) La convenzione relativa ad un regime comune di transito ("l'accordo") è stata conclusa dall'Unione con decisione del Consiglio del 15 giugno 1987 relativa alla conclusione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito¹³ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1988.
- 2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo, il comitato congiunto adotta, mediante decisione, le modifiche alle appendici dell'accordo.
- 3) All'inizio del 2022 il comitato congiunto deve adottare una decisione sulla modifica delle appendici I, III bis e IV dell'accordo.
- 4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,
- 5) L'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹⁴ e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione¹⁵ sono stati modificati rispettivamente nel dicembre 2020¹⁶ e nel febbraio 2021¹⁷. Tali allegati stabiliscono i requisiti comuni in materia di dati, i formati e i codici per la dichiarazione di transito,

¹³ [GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.](#)

¹⁴ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1](#)).

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione ([GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558](#)).

¹⁶ Regolamento delegato (UE) 2021/234 della Commissione, del 7 dicembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati e il regolamento delegato (UE) 2016/341 per quanto riguarda i codici da utilizzare in determinati formulari ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 1](#)).

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/235 della Commissione, dell'8 febbraio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati, talune norme in materia di sorveglianza e l'ufficio doganale competente per il vincolo delle merci a un regime doganale ([GU L 63 del 23.2.2021, pag. 386](#)).

al fine di armonizzare più efficacemente i dati comuni per l'archiviazione e lo scambio delle informazioni tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. Le modifiche erano necessarie per garantire l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni e notifiche. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'appendice III bis dell'accordo, che riprende l'allegato B dell'atto delegato e l'allegato B dell'atto di esecuzione.

- 6) Le modifiche dell'appendice III bis dell'accordo hanno comportato la rinumerazione di paragrafi e sezioni. I riferimenti all'appendice III bis nell'appendice I devono pertanto essere allineati alla nuova numerazione.
- 7) L'appendice IV dell'accordo stabilisce le norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti. Tali norme sono importanti in quanto tutelano gli interessi finanziari dei paesi di transito comune, degli Stati membri dell'UE e dell'Unione europea. È necessario rivedere tali norme al fine di allinearle alle rispettive norme dell'Unione modernizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere assunta a nome dell'Unione nella prossima riunione del comitato congiunto o mediante procedura scritta si basa sul progetto di atto del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*